



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 17 GIU. 2020

OGGETTO Rinnovo della convenzione collettiva di tirocinio curriculare con la Società Agenfor Lombardia per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti ai Corsi di Operatore Socio Sanitario - O.S.S. - presso le strutture dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

17 GIU. 2020

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 17 GIU. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17.01.2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- la Regione Lombardia ha emanato in data 07.05.2018, il D.D.S. n. 6286 che prevede nuovi standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale per i tirocini disciplinati dalla D.G.R. n. 7763, ricettiva dei nuovi indirizzi regionali in materia definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni del 25.05.2017;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 afferma che *"il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"* è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall'art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come "creditore di sicurezza" a tutti gli effetti.

Richiamata la deliberazione n. 546 del 09.11.2017 con cui l'ASST G. Pini/CTO formalizzava con la Società Agenfor Lombardia di Milano, la convenzione della durata di anni 2, per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti ai Corsi di Operatore Socio Sanitario - O.S.S. presso le strutture dell'Azienda.

Verificato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali che:

- con e-mail dell'08.06.2020, la Società Agenfor Lombardia con sede a Milano, Via F.lli Bressan 2, avanzava all'ASST G. Pini/CTO, richiesta di rinnovo di una convenzione per lo svolgimento, presso le strutture dell'Azienda, di tirocini formativi curriculari da parte degli allievi iscritti ai Corsi di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), all'uopo inviando bozza di convenzionamento;
- il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta nessun costo per l'Azienda, in quanto la Società Agenfor Lombardia garantisce ai tirocinanti:
 - idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;
 - le prestazioni di "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08;
 - la formazione generale ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 17 GIU. 2020

- con nota e-mail 09.06.2020, la Direzione Sanitaria, su parere favorevole del Dirigente SITRA aziendale dott.ssa Antonia Demarchi accoglieva l'istanza di convenzionamento per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico di che trattasi;

Atteso pertanto, di approvare il convenzionamento con la Società Agenfor Lombardia per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti ai Corsi di Operatore Socio Sanitario - O.S.S., della durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un periodo di pari durata, previo accordo scritto tra le parti.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione collettiva di tirocinio curriculare in favore di studenti iscritti ai Corsi di Operatore Socio Sanitario - O.S.S. con la Società Agenfor Lombardia di Milano, secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che la presente convenzione ha una validità biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio dell'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione alla dott.ssa Antonia Demarchi in qualità di Dirigente SITRA;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Lauretti)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Golao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirella)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella

(Atti n. 2020-1.1.3/1.1.8)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 17 GIU. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 18 GIU. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachetta

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE
(AI SENSI DELLA D.G.R. 17.01.2018, N. 7763 E DEL DECRETO 07.05.2018 N. 6286)

TRA

Agenfor Lombardia - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Via F.lli Bressan, 2 - Milano - codice fiscale 03174440408 rappresentato da Gianfranco Catinella, nato a Mazara del Vallo, il 29.04.1967.

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO - di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 Milano - Codice Fiscale/Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966.

Premesso che:

- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 17.01.2018 n. 7763 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), all'interno dei quali rientrano i tirocini curriculari afferenti i percorsi regolamentati di OSS.
Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17.01.2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- i tirocini curriculari sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso e non costituiscono rapporto di lavoro.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1: definizione del tirocinio

1. *il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, previa valutazione delle proprie disponibilità, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi (definite sui singoli progetti formativi), soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti" per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2;*
2. ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante;
3. la durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 8.

Articolo 2: progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante;
2. nel Progetto Formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e

sicurezza;

3. le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Articolo 3: le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti;
2. il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto Individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze;
3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore;
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4: diritti ed obblighi del tirocinante

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Articolo 5: garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

- malattie professionali da *parte del Soggetto Promotore*;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *parte del Soggetto Promotore*.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo;
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalarlo al Soggetto promotore attraverso comunicazione scritta via e-mail ai seguenti indirizzi giovanni.ragonesi@agenfor.it e infolombardia@agenfor.it, il Soggetto Promotore effettuerà le dovute comunicazioni all'INAIL (Polizza INAIL: Pat 90579967/01) e se necessario all'Istituto Assicurativo di riferimento (Assicurazioni Generali - sede Rimini Centro, RCD POLIZZA N. 240735492, INFORTUNI POLIZZA N. 240732594).

Articolo 6: misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
- a) l'Ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore.
- b) L'obbligo di cui all' art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto ospitante.
- c) Il Soggetto promotore presenta per ciascun tirocinante concordato il certificato di idoneità sanitaria al tirocinio rilasciato dal proprio medico competente ottemperando agli obblighi dell'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08.

Articolo 7: comunicazioni e controlli per i tirocini curriculari

- In materia di comunicazione obbligatoria, le Parti si danno reciprocamente atto che i tirocini afferenti i percorsi regolamentati sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, secondo quanto previsto dal D.G.R. 17.01.2018 n. 7763.

Articolo 8: durata della convenzione e recesso

Convenzione collettiva - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per la durata di due anni.

Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) le parti possono indicare ulteriori fattispecie.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i *a mezzo scritto* e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione.

Articolo 9: norma finale

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese del soggetto promotore, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente; la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. 17.01.2018, n. 7763.

Milano, li

Agenfor Lombardia
Gianfranco Catinella

**ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-CTO**
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Laurelli

www.Albopretorionline.it

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Conv ASST G. Pini-CTO - Agenfor Lombardia.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66822F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretronline.it